

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1973

Riforma dell'amministrazione dei beni culturali e naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che il patrimonio culturale di un paese costituisce in ogni caso un bene comune che importa una responsabilità di fronte all'intera società civile per il presente e per il futuro; premesso altresì che assicurarne la tutela e il libero studio e godimento è, per un paese, dovere primario; risulta chiara l'esigenza preliminare di una precisa idea di quello che siano i beni culturali in questione.

Purtroppo, ove non ne sia ben chiaro il concetto, neppure si vede come ne sia possibile, in qualsiasi ambito, l'identificazione, la tutela, lo studio, il godimento.

Di fatto, chi ripercorra le vicende di una legislazione sempre più insufficiente, coglie la radice di non poche carenze, oltre che in nodi politico-economici fondamentali, proprio nell'idea inadeguata di « cose d'arte », di monumenti e documenti preziosi, di « bellezze naturali », ossia di « cose » di pregio da isolare, proteggere e conservare, appunto per la loro non comune bellezza, o preziosità, o antichità.

L'articolo 4 dello schema Papaldo che, « salva espressa deroga », richiede un'anzianità di almeno mezzo secolo perchè possa parlarsi di un bene culturale degno di tutela, è già, nella sua pratica ragionevolezza, rivelatore. Indica, cioè, una visione statica e restrittiva di cosiffatti beni, pur avendo (articolo 1) incluso nel patrimonio della cultura di un paese ogni testimonianza di civiltà, dalle caratteristiche ambientali e audiovisive a quelle botaniche e faunistiche.

Meglio, forse, si esprimeva la Commissione Franceschini facendo riferimento a « testimonianze storiche, in rapporto a ogni categoria di documenti della storia di una civiltà, compreso il suo ambiente ».

In verità, solo quando sia chiaro in quale senso e in quali dimensioni beni culturali da conservare siano un paesaggio o un tessuto urbano non meno di un quadro o di un incunabolo, un canto popolare non meno di una consuetudine, una collina non meno di una chiesa, una natura su cui ha inciso il lavoro degli uomini, facendone un capitolo di sto-

ria, non meno di un palazzo, solo allora sarà possibile rendersi conto di quello che significa, e che importi, parlare di conservazione e di tutela dei beni culturali.

Ricollocato il patrimonio di civiltà di un paese nel dinamismo del farsi storico di un popolo, il problema della conservazione dovrà porsi come inscindibile da quello della attiva funzionalità, dell'uso, dello sviluppo progressivo di quel popolo: tutelare insomma, ma entro il divenire di una concreta società.

Come si è detto, una parte cospicua delle ragioni di fondo di una crisi sempre più rovinosa è da ricercarsi proprio nel modo errato di prospettarsi il concetto di bene culturale e quindi della sua tutela.

Non può difendersi una testimonianza storica di civiltà, se non si riesca a farla vivere come elemento necessario nel divenire delle generazioni: un museo e un archivio, in quanto mezzi di maturazione umana e istituti che producono nuova cultura; un tempio, un castello, o un palazzo comunale, in quanto servono a educare l'uomo ai suoi compiti, a renderlo più consapevole; una biblioteca in quanto scuola, centro di ricerca e di addestramento.

Non magazzini, e quasi obitori, ma istituti di progresso culturale; non centri storici imbalsamati, ma punti di equilibrio fra doverosa conservazione di un patrimonio eccezionale e feconda funzione attiva, reintegratrice costante, con nuove acquisizioni e nuove tecniche, di ogni inevitabile usura del tempo; e non restauro come distruzione delle significative stratificazioni delle epoche.

Purtroppo la visione insufficiente qui appena accennata, isolando, in partenza, i beni culturali come « cose » preziose staccate spesso dal loro contesto, non solo ha falsato la funzione reale di quei beni, ma ha permesso la distruzione e il guasto del tessuto e degli ambienti da cui emergevano e in cui solamente conservano senso, pericolosamente mettendo in crisi, alla fine, anche depositi, magazzini e materiali. Il non avere puntato sul momento dinamico della conservazione delle testimonianze storiche, il non avere stabilito con chiarezza e sfruttato con forza il nesso fra conservazione, godimento

e uso, ha contribuito, da un lato, all'infecundità dei beni stessi e, quindi, non di rado, all'indifferenza nei loro confronti; dall'altro, a una degradazione indiscriminabile del patrimonio.

Così, per fare un solo esempio, vengono consumati, anzi malamente sperperati, depositi librari insigni, per non avere tempestivamente avuto una visione adeguata della funzione delle biblioteche.

Orbene, come la logica di una burocrazia accentratrice è stata, per un paese pluricentrico come l'Italia, tra i fattori più notevoli di una crisi, è giusto attendersi da un processo di decentramento democratico, che vuole restituire alle popolazioni la responsabilità del proprio patrimonio culturale, l'avvio a una ristrutturazione organica di istituti che, in una sempre più larga partecipazione, non solo spezzi le insidie di privati interessi, ma contribuisca a ristabilire quel circolo vitale fra testimonianze del passato e produzione originale di civiltà, e prima ancora fra cultura e natura, che è stata caratteristica delle epoche felici della storia del nostro paese.

Riteniamo che non abbia bisogno di essere ulteriormente documentata l'insufficienza degli organismi attualmente preposti alla tutela di questo ineguagliato patrimonio, poiché da anni il problema di una loro ristrutturazione è all'ordine del giorno del Governo delle epoche felici della storia del nostro Paese.

Dopo che da parte dell'opinione pubblica erano venuti insistenti gridi di allarme, il Governo della Repubblica convocò, com'è noto, la « Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio », della quale facevano parte uomini politici, funzionari e studiosi in qualità di esperti.

Istituita dal Parlamento con legge 26 aprile 1964, n. 310, questa Commissione (che è nota col nome del suo presidente, onorevole Franceschini) presentò il 10 marzo 1966 al Ministro della pubblica istruzione le proprie conclusioni e poi, nell'ottobre del 1967, pubblicò in tre poderosi volumi i risultati delle proprie indagini e le proprie proposte. Questi volumi rimangono come documentazione impressionante delle carenze di tutela in ogni campo e dei pericoli ai quali i beni cul-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

turali e del paesaggio del nostro Paese sono esposti. Dalla data della loro raccolta, i danni si sono accresciuti, i pericoli sono aumentati.

Dal loro esame risulta con evidenza che i danni e i pericoli provengono: dall'accresciuta prepotenza della speculazione edilizia, industriale, commerciale, che non esita, per i suoi spesso anche malintesi fini, a distruggere irrecuperabilmente beni ambientali, paesaggistici e storici; dall'accresciuto inquinamento ecologico, che deteriora rapidamente strutture artistiche che sinora avevano resistito al tempo, beni forestali e idrici; dall'accresciuto valore commerciale dei beni culturali, che induce al furto e al trafugamento; dall'insoluto rapporto di diritti e doveri fra Stato e Chiesa per la custodia dei beni artistici e storici conservati nelle chiese, dove, fra l'altro, l'attuale dispersione degli oggetti, talora preziosi, di artigianato artistico è favorita dalla riforma della liturgia.

Di fronte ai danni e ai pericoli emergenti, stanno le inefficienze e le carenze non tanto delle fondamentali leggi di tutela, quanto della organizzazione centrale e periferica (Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche presso il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale degli archivi presso il Ministero dell'interno; Soprintendenze regionali).

Tali carenze possono riassumersi nelle seguenti voci:

- 1) inadeguatezza numerica dei ruoli dei funzionari del personale tecnico e di custodia preposto alla tutela dei beni culturali;
- 2) inadeguatezza del trattamento economico e di carriera offerto ai funzionari e al personale;
- 3) insufficienza delle strutture didattiche che dovrebbero presiedere alla preparazione scientifica e tecnica del personale;
- 4) inadeguatezza dell'attuale ordinamento che divide la tutela archeologica, artistica e ambientale in tre diversi uffici privi di collegamento reciproco (Soprintendenza alle antichità, alle gallerie ai monumenti), privi di efficace contatto con gli enti locali e

privi al tempo stesso di tempestivo e autorevole potere d'intervento;

5) inadeguatezza, per quanto più specificamente concerne archivi e biblioteche, di un ordinamento che attribuisce addirittura a Ministeri diversa tutela, conservazione e uso di materiali archivistici e bibliografici per loro natura indissolubili;

6) inadeguatezza di una burocrazia accentratrice che pone sotto la diretta gestione dello Stato un numero soverchio di istituti diversi per livelli e funzioni;

7) insufficienza, per non dire assenza, di un sistema di biblioteche di pubblica lettura per un uso più razionale e per la salvaguardia delle risorse librarie, messe oggi in crisi da un uso caotico;

8) mancanza di un adeguato coordinamento di istituti quali accademie, università e scuole di vario livello.

Non si ritiene di menzionare fra le più dannose carenze l'inadeguatezza dei fondi messi in bilancio dallo Stato, perchè la fonte dell'attuale disagio non è prevalentemente finanziaria, ma risiede nelle strutture e nella organizzazione. Se mai, si potrebbe indicare come una componente dell'inefficienza la difficoltà di adeguare le necessità degli uffici di tutela alle norme di contabilità generale, che rendono spesso impossibile il tempestivo intervento.

È partendo da quest'ultimo dato di fatto che la Commissione Franceschini concluse i propri lavori con la proposta della creazione di una Amministrazione autonoma dei beni culturali, accompagnando tale proposta con una serie di dichiarazioni (in numero di 84) e di raccomandazioni (in numero di 9), alle quali avrebbe dovuto ispirarsi un provvedimento di legge che portasse alla riforma dell'attuale ordinamento amministrativo relativo ai beni culturali.

La proposta di una Amministrazione autonoma è stata largamente ritenuta da respingere; e noi ci associamo a tale opinione.

Con l'intento di proporre i nuovi provvedimenti legislativi, fu istituita nell'aprile 1968 una nuova « Commissione di studio per la revisione ed il coordinamento delle norme di

tutela relative ai beni culturali », presieduta dal presidente del Consiglio di Stato professor A. Papaldo. Questa ha presentato le proprie conclusioni nel marzo 1971.

Esse indicano la possibilità della istituzione di un Ministero dei beni culturali e sono state accompagnate da una relazione di minoranza che pone in discussione, come pericolose nei loro possibili effetti, alcune tra le innovazioni proposte. Osservazioni alle proposte della Commissione Franceschini e avvertimenti alla Commissione Papaldo erano venuti anche da un convegno tra soci della Accademia dei Lincei tenuto nel marzo 1969, e da altri convegni.

Senza entrare nell'esame di dettaglio delle proposte, ciò che da più parti è stato osservato negativamente è il manifestarsi di una tendenza ad un accresciuto accentramento e ad una accresciuta burocratizzazione degli organismi di tutela dei beni culturali, nonché l'inclusione nello schema di provvedimento di talune norme che appaiono dettate dalla preoccupazione di non limitare diritti della proprietà privata e di taluni interessi commerciali, con il pericolo di accrescere i danni e i rischi di inefficienza degli uffici di tutela. La Commissione Papaldo ha, inoltre, dovuto operare senza conoscere né poter predisporre uno schema delle strutture, che si intendono dare agli organismi che dovrebbero applicare le norme e che la Commissione era chiamata a predisporre.

Va osservato che nella Commissione Papaldo, composta di 44 membri, non vi era nessun rappresentante delle Regioni e degli enti locali (salvo il presidente dell'Associazione nazionale dei direttori dei musei locali).

Rispetto a questa nuova entità che sono le Regioni, la proposta della Commissione prevedeva la istituzione di « Provveditorati regionali ai beni culturali », con provveditori di nomina ministeriale, il che rappresenterebbe un ulteriore accentramento di poteri decisionali, anche rispetto alle attuali Soprintendenze. Come partecipazione attiva della Regione e degli enti locali, non veniva previsto altro che la presenza di rappresentanti regionali e locali in alcuni organi puramente consultivi (Consiglio nazionale, Co-

mitati regionali) privi di ogni potere decisionale, riservato sempre al Ministro.

In questa situazione di stagnazione e di incertezze, nella quale il nostro patrimonio culturale e naturale va rapidamente degradandosi irreparabilmente, si inseriscono adesso le proposte della Commissione beni culturali della regione Toscana. Queste intendono la Regione come integrazione e non contrapposizione allo Stato; la Regione quale organismo capace, per la sua stessa natura, di adempiere a talune funzioni di tutela e valorizzazione con maggiore efficacia, con maggiore aderenza ai problemi concreti, con maggior speditezza di interventi che non la amministrazione centralizzata e verticistica, quale è quella proposta dalle varie Commissioni governative, e di indagine e di studio, nella quale ogni problema vivo diviene fatalmente il numero assegnato a una pratica burocratica.

Il vasto campo della tutela e della valorizzazione dei beni culturali si presenta come pochi altri storicamente predisposto ad essere coltivato con certezza di successo dalle istanze regionali, poichè monumenti artistici ed elaborazioni culturali hanno ricevuto in Italia impronte regionali indelebili e nette differenziazioni, che solo a livello regionale e territoriale possono essere pienamente intese, tutelate e promosse; e solo riportando a livello regionale e territoriale la responsabilità della loro conservazione e del loro incremento, si potrà rianimare attorno ad essi l'interesse e la partecipazione delle popolazioni che sentiranno questi beni nuovamente appartenenti ad esse.

Oltre alla giustificazione storica di questa migliore attitudine, si potrebbe invocare anche una giustificazione politica, giacchè nell'ambito dei Consigli regionali le varie componenti politiche possono più facilmente trovare un accordo di fronte alla tutela di un patrimonio comune, il cui valore non può essere negato da alcuno, e, al tempo stesso, garantire una più diretta partecipazione democratica ai vari livelli di gestione.

Da un punto di vista amministrativo e tecnico, inoltre, riteniamo che possa essere di indiscutibile effetto positivo l'ingresso nei ruoli di specialisti della cultura storica e ar-

tistica peculiare della Regione e che più efficiente possa essere la ripartizione dei fondi adeguati alle diverse necessità delle diverse Regioni.

Siamo sicuri che una responsabilizzazione più ampia e più articolata, che investa la gestione amministrativa, dei beni culturali e naturali, non solo tenga conto dello sviluppo democratico della nostra vita nazionale, ma sia effettivamente la sola via aperta per assicurare la tutela e la valorizzazione di tali beni con la dovuta efficacia, superando in modo radicale le presenti e universalmente constatate e riconosciute carenze.

Le proposte che vengono formulate nell'articolato allegato hanno carattere di massima e di indirizzo, lasciando ampio margine a ulteriore discussione e definizione di dettaglio.

La nostra prima preoccupazione è stata quella di porre un confine preciso tra le funzioni di effettivo carattere nazionale e quelle di carattere locale ai vari livelli territoriali e, contemporaneamente, tra le funzioni e responsabilità politico-amministrative proprie degli organi costituzionali elettivi e di Governo e quelle prevalentemente consultive attribuite ad organi largamente rappresentativi.

A livello nazionale si prevede, dunque, la istituzione di una Consulta per la programmazione culturale, con compiti consultivi e poteri di iniziativa molto più ampi di quelli attualmente esercitati dai Consigli superiori (artt. 1-4), e di un apparato amministrativo estremamente ridotto alle dipendenze di un Ministro senza portafoglio, con funzioni prevalentemente esecutive delle decisioni della Consulta e di vigilanza sui soli istituti culturali di rilevanza nazionale (artt. 5-8), indicati a titolo esemplificativo nella tabella A.

A questi organismi centrali rimane affidato, a livello massimo, un compito di orientamento generale, applicando sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che assegna allo Stato, appunto, funzioni di indirizzo e coordinamento, lasciando, nel contempo, alle Regioni e agli enti da esse delegati l'autonomo esercizio del potere. A livello regio-

nale si prevedono inoltre funzioni e strutture sostanzialmente analoghe (artt. 9-10).

Con gli articoli 11-13 si sancisce, infine, ex articolo 118 della Costituzione, il trasferimento e la delega alle Regioni di tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine a tutti gli istituti culturali di enti locali e di interesse locale e il trasferimento del relativo personale e del patrimonio, nonché lo scioglimento di quegli enti ministeriali o paraministeriali che tuttora svolgono attività di esclusiva competenza delle Regioni.

Viene così eliminata la distinzione tra musei, biblioteche e archivi dello Stato e degli enti locali, distinzione dovuta a particolari vicende storiche, ma che non ha alcuna ragione di sussistere, pari essendo le finalità e i caratteri. Tali istituzioni vengono inoltre intese come organismi a sé stanti, distinti in sede operativa dagli uffici della tutela, con grande vantaggio, riteniamo, del buon funzionamento di entrambi. È questo un punto che sovverte una prassi esistente sin dalle prime leggi di tutela del 1909, ma è da considerarsi un punto fondamentale per una costruttiva riforma, anche se è prevedibile una certa resistenza da parte degli organici oggi in carriera. Ma tale eventuale resistenza non avrebbe costruttive motivazioni, bensì soprattutto carattere corporativo e personale.

I nostri musei, a differenza di quelli degli altri Paesi, mancano quasi totalmente di cataloghi scientifici che sono gli strumenti indispensabili per rendere usufruibili allo studio i materiali conservati nel museo; mancano di sale di studio, di organizzazione per poter funzionare come centri culturali attivi. È infatti materialmente impossibile che il personale preposto agli uffici di tutela possa al tempo stesso provvedere al funzionamento del museo come servizio pubblico di promozione scientifica e divulgativa.

Nel migliore dei casi, infatti, i nostri musei sono luoghi ove le opere d'arte vengono conservate ed esposte; ma nulla di più; e siamo già soddisfatti se vengono conservate bene.

Questa innovazione, che riteniamo di primaria importanza, potrà incontrare alcune

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difficoltà oggettive nel caso dei musei archeologici, dove si ha un continuo incremento proveniente dall'attività di scavo e di ricerca, che fa parte dell'attività di tutela territoriale. Ma si tratta di difficoltà più apparenti che reali, più psicologiche che di sostanza, potendosi utilmente distinguere quanto appartenga al museo-istituto di cultura e quanto al deposito-laboratorio di ricerca.

Particolare rilievo va dato anche alla istituzione di centri, regionali o territoriali, per la catalogazione. Ognuna delle varie commissioni governative ha posto in evidenza come urgente e primaria l'esigenza della catalogazione dei beni culturali, base indispensabile di conoscenza e di discriminazione. È perciò stato istituito un centro nazionale per la catalogazione e sono stati acquisiti a tal fine modernissimi macchinari.

Ma a distanza ormai di alcuni anni, la catalogazione ha progredito in modo sensibile (fino al 60 per cento del fabbisogno) soltanto nella regione Emilia e in particolare nella provincia di Bologna per la stretta collaborazione tra l'ufficio di tutela (Soprintenden-

za alle gallerie) e le iniziative della provincia; in questo senso si è mossa anche la regione Abruzzo con un disegno di legge regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale dell'Abruzzo ed istituzione del relativo inventario (7 settembre 1971).

Contro ogni pavida esitazione ad affidare alla Regione i compiti complessi della tutela dei beni culturali e naturali esiste già, in questo caso, un precedente largamente positivo che incoraggia a procedere nel senso di una riforma che costituisce, a nostro parere, l'unica via di salvezza per il nostro patrimonio storico, artistico, monumentale e naturale: rendere responsabili i cittadini stessi, le masse democratiche, della conservazione e della promozione del più prezioso retaggio ad essi pervenuto dalla propria storia passata.

Le più gloriose strutture delle nostre città si sono formate come espressioni della diretta partecipazione cittadina, che, in molti casi, aveva saputo istituire sino al secolo XIII commissioni intitolate « per l'ornato della città ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la Consulta nazionale dei beni culturali.

La Consulta nazionale è composta da:

a) un rappresentante per ciascuna Regione a statuto ordinario e a statuto speciale, designati dai rispettivi Consigli regionali;

b) venti rappresentanti degli enti locali territoriali, di cui cinque designati dall'Unione province italiane e quindici dall'Associazione nazionale comuni italiani, scelti tra persone particolarmente esperte nelle discipline di cui alla presente legge;

c) quindici esperti scelti fra il personale scientifico degli istituti culturali e degli organi tecnico-operativi di cui alla presente legge e tra i docenti di discipline attinenti ai beni culturali, designati dal Parlamento;

d) cinque studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal Parlamento;

e) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi nazionali;

f) otto rappresentanti degli istituti culturali e degli organi tecnico-operativi di rilevanza nazionale, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, eletti dal personale in servizio presso detti istituti;

g) un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei seguenti Ministeri: agricoltura e foreste, ecologia, lavori pubblici, pubblica istruzione, ricerca scientifica, trasporti, turismo e spettacolo, designati dai Ministri competenti.

I membri della Consulta nazionale di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono nominati dal Parlamento; i membri di cui alla lettera g) sono nominati dal Consiglio dei ministri.

I membri della Consulta nazionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 2.

La Consulta nazionale dei beni culturali è organo collegiale e adotta le sue deliberazioni e risoluzioni, di regola, a maggioranza semplice.

Nella prima adunanza i membri della Consulta nazionale eleggono il presidente e due vice-presidenti.

La Consulta nazionale è convocata dal presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il presidente o un terzo dei membri lo ritengono necessario.

La Consulta nazionale può, con proprio regolamento, articolarsi in sezioni corrispondenti alle materie di cui alla presente legge, garantendo una equilibrata presenza in ciascuna sezione degli esperti tecnico-scientifici del settore.

La Consulta nazionale ha un segretario generale designato dal Ministro dei beni culturali e nominato dal Consiglio dei ministri.

L'ufficio di segreteria è composto dal personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali.

Art. 3.

La Consulta nazionale dei beni culturali formula proposte al Ministro dei beni culturali per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale delle attività degli istituti culturali oggetto della presente legge (accademie, archivi, biblioteche, deputazioni e società di storia patria, musei), nonché sui provvedimenti riguardanti la tutela del patrimonio archeologico, artistico, ambientale, naturale, storico, scientifico, librario e archivistico.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere della Consulta nazionale sulle materie di competenza. La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro dei beni culturali. I pa-

reri espressi dalla Consulta nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

La Consulta nazionale può, altresì, contribuire all'elaborazione della legislazione sulle materie di sua competenza, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e proposte che ritiene opportune.

Art. 4.

Sono sempre sottoposti all'esame della Consulta nazionale per il parere le proposte e i provvedimenti riguardanti:

a) l'elaborazione delle linee generali del programma economico nazionale e l'impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato per le materie indicate nel primo comma dell'articolo 3, nonché i progetti di legge e di regolamento;

b) i metodi e i criteri generali dell'ordinamento e del funzionamento degli istituti culturali, nonché le questioni tecnico-scientifiche connesse;

c) l'ordinamento e il funzionamento degli istituti posti sotto la vigilanza del Ministro dei beni culturali, a norma del successivo articolo 7;

d) il coordinamento a livello nazionale dell'istituzione e dell'ordinamento delle scuole di formazione e di specializzazione del personale degli istituti culturali e dei relativi programmi d'insegnamento;

e) quanto attiene alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale nazionale.

Ove dall'emanazione o dall'esecuzione di atti di pubbliche amministrazioni risulti il pericolo di un pregiudizio grave alla conservazione e tutela del patrimonio culturale, il Governo, d'ufficio o per iniziativa della Consulta nazionale dei beni culturali, può sospenderne temporaneamente l'efficacia o annullarli per vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi, di regolamenti o di provvedimenti generali.

Art. 5.

Al Ministro dei beni culturali sono trasferiti tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della agricoltura e delle foreste, nonché quelli esercitati dagli enti di cui alla tabella B, annessa alla presente legge, in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e di coordinamento sul piano nazionale dell'attività degli istituti culturali oggetto della presente legge (accademie, archivi, biblioteche, deputazioni e società di storia patria, musei).

Il Ministro dei beni culturali ha il compito di:

a) accertare le condizioni del patrimonio archeologico, artistico, ambientale, naturale, storico, scientifico, librario e archivistico e stabilire le direttive generali per la sua tutela;

b) promuovere la formulazione e il coordinamento di programmi di interesse nazionale;

c) adottare i provvedimenti necessari alla conservazione e tutela del patrimonio culturale nazionale;

d) vigilare sull'attività degli istituti culturali e degli organi tecnico-operativi che svolgono compiti di rilevanza nazionale di cui al successivo articolo 7.

Il Ministro dei beni culturali fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri, concorre all'elaborazione delle linee generali del programma economico nazionale e della impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato.

Art. 6.

È costituita una segreteria tecnico-amministrativa alle dipendenze del Ministro dei beni culturali.

La segreteria è composta da personale comandato o trasferito dalle amministrazioni

dello Stato e da enti pubblici, nonchè da personale assunto con incarico a tempo determinato.

I contingenti di personale da trasferire, da comandare e da assumere con incarico a tempo determinato sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite complessivo di . . . unità.

Art. 7.

Gli istituti culturali e gli organi tecnico-operativi che svolgono compiti di rilevanza nazionale indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, sono posti sotto la vigilanza del Ministro dei beni culturali.

Tali istituti ed organi, nell'ambito delle leggi e degli statuti che li regolano, hanno autonomia amministrativa e funzionale e sono gestiti dal direttore d'istituto, dal consiglio d'istituto e dall'assemblea del personale.

Art. 8.

Il direttore d'istituto è nominato dal Ministro dei beni culturali su una terna di funzionari di ruolo che siano in possesso dei necessari requisiti scientifici, proposta dalla Consulta nazionale dei beni culturali.

Il direttore d'istituto:

- a) ha la rappresentanza dell'istituto;
- b) propone il programma di attività dell'istituto e il relativo bilancio;
- c) redige la relazione annuale al Ministro;
- d) vigila sul regolare funzionamento dei servizi.

Il direttore d'istituto è assistito, per la parte amministrativa e contabile, da un direttore amministrativo.

Il consiglio d'istituto è composto da tre a quindici membri, in proporzione dell'organico, eletti tra i dipendenti dell'assemblea del personale e nominati dal direttore di istituto.

Il consiglio d'istituto:

a) approva il programma di attività e il relativo bilancio proposti dal direttore, nonché la relazione annuale al Ministro;

b) approva le proposte del direttore concernenti il funzionamento dell'istituto e l'assegnazione dei compiti al personale;

c) formula proposte riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'istituto.

L'assemblea del personale è composta da tutto il personale di servizio presso l'istituto.

L'assemblea del personale:

a) elegge il consiglio d'istituto;

b) formula proposte al consiglio d'istituto riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'istituto.

Art. 9.

Le Regioni provvedono all'istituzione di Consulte dei beni culturali a carattere regionale.

Le Consulte regionali dei beni culturali collaborano con gli organi regionali secondo le norme degli statuti e delle leggi regionali.

In particolare, le Consulte regionali esprimono pareri e, di propria iniziativa, formulano proposte agli organi regionali per tutte le questioni riguardanti l'attività degli istituti culturali, nonché per i provvedimenti riguardanti la tutela e la conservazione del patrimonio culturale regionale.

Le Consulte regionali sono composte da non meno di trenta membri, in maggioranza esperti nelle discipline attinenti ai beni culturali, in rappresentanza degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della scuola e della vita culturale e del personale scientifico degli istituti culturali della Regione, designati dalle rispettive istituzioni e nominati dal Consiglio regionale.

I membri delle Consulte regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 10.

Le Soprintendenze alle gallerie, ai monumenti e alle antichità, le Soprintendenze archivistiche, nonchè le Soprintendenze statali ai beni librari nelle Regioni a statuto speciale, trasferite alle Regioni ai sensi del successivo articolo 12, costituiscono gli organi tecnico-operativi regionali.

Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, provvedono ad adeguare l'ordinamento degli istituti culturali regionali e locali ai principi contenuti nei precedenti articoli 7 e 8.

Art. 11.

Salvo quanto disposto agli articoli 5 e 7;

a) sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato concernenti i musei e le biblioteche;

b) sono delegate alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti gli istituti culturali oggetto della presente legge e non compresi nella precedente lettera a), salvo quelli di interesse esclusivamente locale per i quali le funzioni sono attribuite alle province, ai comuni e ad altri enti locali;

c) sono delegate alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti la vigilanza e la tutela del patrimonio culturale.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per:

a) la soppressione degli organi consultivi esistenti presso i Ministeri della pubbli-

ca istruzione e dell'interno (Consigli superiori delle accademie e biblioteche, degli archivi, delle belle arti);

b) il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale degli organi di tutela (Soprintendenze archivistiche, alle gallerie, ai monumenti e alle antichità, nonché le Soprintendenze statali ai beni librari nelle Regioni a statuto speciale) e del relativo personale e patrimonio;

c) il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e agli enti locali territoriali degli istituti culturali (accademie, archivi, biblioteche, deputazioni e società di storia patria, musei) non compresi nelle tabelle A e C, annesse alla presente legge, e del relativo personale e patrimonio;

d) la soppressione degli enti e uffici indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, e il trasferimento alle Regioni e agli enti locali territoriali del personale e del patrimonio;

e) il trasferimento degli istituti indicati nella tabella C, annessa alla presente legge, alle università e agli istituti di istruzione superiore delle città in cui detti istituti hanno sede e del relativo personale e patrimonio.

Art. 13.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al bilancio di previsione dello Stato, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale delle funzioni amministrative, di cui alla presente legge, nonché del personale statale e delle connesse spese di funzionamento.

Art. 14.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

TABELLA A

Archivio centrale dello Stato - Roma.

Biblioteca nazionale centrale - Firenze.

Biblioteca nazionale centrale « V. Emanuele II » - Roma.

Biblioteche dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome dello Stato.

Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato - Roma.

Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Roma.

Centro nazionale dei sussidi audiovisivi - Roma.

Cineteca nazionale - Roma.

Discoteca di Stato - Roma.

Istituto centrale di restauro - Roma.

Istituto di patologia del libro « A. Gallo » - Roma.

Istituto Luce - Roma.

Museo nazionale d'arte orientale - Roma.

Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma.

Ufficio centrale del catalogo dei beni culturali, con annessi il Gabinetto fotografico nazionale e la Aerofototeca nazionale.

TABELLA B

Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche - Roma.

Biblioteche del contadino nelle zone di riforma.

Centri di lettura e Centri sociali di educazione permanente.

Servizio nazionale di lettura.

TABELLA C

Biblioteca universitaria di Bologna.

- | | | |
|---|---|-------------|
| » | » | » Cagliari. |
| » | » | » Catania. |
| » | » | » Genova. |
| » | » | » Messina. |
| » | » | » Modena. |
| » | » | » Napoli. |
| » | » | » Padova. |
| » | » | » Pavia. |
| » | » | » Pisa. |
| » | » | » Roma. |
| » | » | » Sassari. |
| » | » | » Torino. |